Sintesi interventi relativi al punto 2) dell'o.d.g. – seduta del 10-6-2020.

(documento depositato unitamente all'originale della delibera C.C. n. 2/2020, ma non parte integrante di quest'ultimo)

Sindaco: Propone:

- di unificare le discussioni dei punti 2), 3) e 4) dell'o.d.g., significando, tuttavia, che le relative delibere verranno votate singolarmente;
- di pubblicare dette delibere nel più breve tempo possibile, senza allegare ad esse il dibattito che, una volta sbobinato e trascritto, resterà depositato agli atti, a disposizione di chiunque voglia prenderne visione o estrarne copia.

Avuto l'assenso del C.C. su quanto sopra, il Primo Cittadino, sintetizza il contenuto delle singole proposte nel modo che segue ed espone gli emendamenti da apportare a due di esse.

Allora, la Legge Finanziaria 2020, approvata a dicembre 2019, all'art. 1, commi da 738 a 783, disciplina la nuova tassa IMU, detta imposta municipale propria...Ma che poi non è "proprio" così... La rivoluzione della nuova normativa stabilisce che, sostanzialmente, l'Imu e la Tasi vengono riunite in un'unica tassa. Non c'è più la Tasi, ma vi è solo l'Imu, con, tutto sommato, le stesse disposizioni precedenti, ma con piccole differenze che nel Regolamento che si propone di approvare sono sommariamente riportate.

In sostanza, si riportano, nel Regolamento de quo, le disposizioni dei commi che vanno dal 738 al 783: agevolazioni per la prima casa; definizione dell'imposta; i soggetti attivi e passivi; l'imposta riservata allo Stato sugli immobili di cat. D; le impose sui terreni agricoli edificabili; la base imponibile per i fabbricati; il valore di mercato e quant'altro; le valutazioni discrezionali dell'Ente per la determinazione dei valori; le varie ipotesi di riduzione della base imponibile; come e quando vi sono riduzioni del 50%; la detrazione per la prima casa; la prima casa per i fabbricati di lusso, che non è completamente esentata, ma vi è la riduzione di 200 euro per le cat. A1, A8 ed A9, che sono quelle di lusso.

Vi sono, poi, altre generiche disposizioni che sono quasi sempre le solite dei precedenti regolamenti, ma con delle precisazioni. Il comodato gratuito ai parenti in linea retta, le agevolazioni sulla prima casa, l'agevolazione per eventuali residenze di anziani negli ospizi (quindi si intende ancora prima casa quella di chi, purtroppo, l'ha dovuta abbandonare per motivi di salute). Un'aggiunta importante l'avevamo prevista in base ad uno spunto venutoci dal regolamento tipo che ci aveva mandato l'IFEL per quanto riguarda il differimento dei termini di pagamento in casi particolari. Si prevede(va).. che per gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie, gravi eventi di natura straordinaria, anche limitate a determinate aree del territorio comunale, si potesse differire. Si aggiunge(va) al comma 3, dell'art. 13, che la quota Imu dello Stato – cat. D- doveva essere confermata dal Mef.

Successivamente, sempre l'IFEL, ha mandato una bozza di delibera non per spostare i termini, ma per evitare gli interessi fino ad un certa data. Quindi questa opportunità è stata ripresa da tanti comuni. Noi l'abbiamo discussa anche in Commissione (...tutt'e tre le delibere di cui stiamo trattando le abbiamo discusse in Commissione) ed avevamo pensato, compatibilmente con la cassa di evitare al contribuente l'affollamento con altre tassazioni (... perché a Settembre dovrebbe arrivare anche la TARI!!!)... Quindi avevamo pensato al 31 AGOSTO per la prima rata anziché il 16 di giugno, per l'Imu unica...

Ma, all'ultimo momento, è arrivata, senza che noi l'avessimo chiesta (...), la risoluzione del Ministero che dice che per la parte spettante allo Stato- cat. D), questa dilazione nei pagamenti non sarebbe possibile. E, quindi, oggi ne prendiamo atto. Cerchiamo di adattarci anche a questa situazione.

Diciamo, in sostanza, che il Regolamento non è nulla di diverso dalla Legge, tranne qualche particolarità.

Per quanto riguarda la delibera n. 3, questione delle aliquote, essendo una tassa unica (non più IMU e TASI)...questa sera, con un ulteriore emendamento....Perchè faremo due emendamenti!... provvederemo a riallineare tutte le aliquote a quelle vecchie.

C'è una differenza per le aliquote sui fabbricati "beni merce". Nella precedente tassazione per essi non si pagava l'Imu, ma la Tasi. ..."Quest'anno la possibilità da 0,1 a 0,25...diciamo l'oscillazione: minimo 0,1; massimo 0,25...Noi avevamo, invece, come Tasi 0,13 per i D) e 0,18 per le altre categorie"....

Questa è l'unica differenza, rispetto al passato, proposta, ma che emenderemo per ripristinare la stessa condizione della somma delle due vecchie tasse. Quindi 0,13 per i D); 0,18 per le altre categorie dei c.d. "beni merce", cioè le costruzioni non vendute, non locate, di proprietà delle imprese di costruzione, che non sono ancora riuscite a disfarsene....Mentre le altre aliquote, continua il relatore, partiamo dalla prima, A1, A8,A9, per la prima casa di lusso 0,60%, 200 euro di sconto; per i fabbricati rurali ad uso strumentale, lo 0,1; quella dei "beni merce" ...l'abbiamo trattata; l'aliquota ridotta per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado è lo 0,84...Poi c'è la riduzione del 50%, ma la somma delle due tasse porta allo 0,84. Lo 0,94 per i cittadini residenti all'estero, sempre la somma delle due vecchie tasse e via dicendo. Meccanicamente, sia per i D), categoria non agricola, sarebbero i D10: 1,01; lo 0,76 per quelli agricoli, lo 0,98 per le aree edificabili...Sono tutte le somme della vecchia tassazione e quella ordinaria che era il 10,60 per mille, 1,06%...Oggi si va in percentuale, con la vecchia tassazione si andava in per mille! Questa sommariamente è la seconda deliberazione.

La quarta delibera, come detto, riguarda il differimento, senza pagare interessi, fino al 31 di agosto.

Si proponeva questa delibera che, oggi, purtroppo, alla luce della nuova risoluzione, recentissima dell'altro ieri, prendiamo atto e diciamo...Va bene, il 7,6 dello Stato si deve, purtroppo, pagare entro giugno, la differenza per arrivare ad 1,1 perché sui D) il Comune prende una piccola quota, lo Stato prende il 7,6 il Comune prende il 2, 5....Il 2,5 si può pagare il 31 di agosto! Quindi emenderemo la delibera in tal senso. Mò vediamo come emendarla....

Per quanto riguarda, invece, l'aliquota dei "beni merce" come detto proporrei di ripristinare con una distinzione tra la categoria D e le altre categorie, i beni merce allo 0,13 per quando riguarda i D e lo 0,18, come era l'anno scorso, per quanto riguarda per le altre categorie.

Quindi mò va formulato anche l'emendamento.

Per quanto riguarda il differimento abbiamo preparato un appunto, che leggiamo:

"di modificare la proposta di delibera precisando che la quota Imu di competenza Statale, pari al lo 0,76% e relativa agli immobili a destinazione produttiva D), dovrà essere pagata entro il 16 giugno... La non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU del 20 % entro il 31 agosto, riguardante esclusivamente la quota di spettanza comunale... Sempre relativa ai D) ma questo vale per tutte le altre categorie di spettanza comunale... Quindi va inteso in tal senso e, forse, detto un po' meglio. Questo lo spirito della proposta.

Penso di aver dimenticato tante cose, però possiamo discutete tranquillamente e vediamo se ci sono contributi da dare.

Naturalmente la motivazione è data dal caso emergenziale che abbiamo avuto quest'anno e anche per non creare una coincidenza di diverse scadenze, tipo la Tari sulla quale stiamo lavorando per delle riduzioni.

Cianella M.C.:

Si augura che i sei brutti mesi di Covid 19 siano ormai alle nostre spalle e che i mesi che verranno siano un futuro di benessere per tutta la nostra comunità di Mosciano e per l'Italia intera. I tre punti di cui discutiamo riguardano la medesima argomentazione. Il Regolamento Imu; quindi le aliquote ed, infine le determinazioni che questa maggioranza ha inteso assumere in merito all'acconto Imu. In merito al punto 4) dell'o.d.g., relativo all'acconto IMU 2020 (nota che è lo stesso schema che si ritrova su internet- sito dell'Istituto per la Finanza Locale- e come questa delibera sia stata caldeggiata dall'Anci, anche se l'Ifel ha preferito indirizzare gli EE.LL a non applicare sanzioni fino al 31-10-2020) allora, chiede l'oratrice: se assumiamo la delibera tal quale, come mai si sia optato per la data del 31 agosto al fine di non far incappare il contribuente nelle sanzioni, quando l' IFEL, addirittura, aveva proposto come ultima data possibile il 31 ottobre.

In merito al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Imu (*punto n. 2 dell'o.d.g.*), l'oratrice osserva che :

-sull'art. 4, comma 2), lett. a): si deve porre il problema che vi possa essere un diritto di assegnazione della casa ad un genitore che non è assegnatario della prole. Suggerisce di aggiungere un "anche" per contemplare anche detta ipotesi...[Sindaco risponde f.m.: impossibile la trascrizione...];

-sull' art. 5, comma 2), occorre operare una correzione, nel senso che la parola "spetta" va sostituita con "spettano". Alla fine del comma, invece, andrebbe aggiunto: "Tali attività verranno eseguite dal Comune nei termini di prescrizione dell'imposta".... Infatti non è sempre così scontato, come nella storia di alcuni "pagatori" di questo Comune! Mi riferisco- chiosa il Capogruppo di "Obiettivo Mosciano"- ad alcune vicissitudini del passato;

-sull'art. 7, comma 3, ci si deve porre la domanda: ma le aree fabbricabili non vengono stabilite dal PRG? La frase in esso contenuta va, quindi, riformulata meglio, perché non è che la destinazione di un'area la si possa stabilire in base alla richiesta del contribuente. Il Comune attesta in base a quello che è il nostro PRG;

-sull'art. 13 occorre correggere la sequenza cronologica dei vari commi che, attualmente, è del seguente tenore: 1, 2, 3, 2, 3 e 4.

Annuncia l'astensione del suo gruppo sulle votazioni separate dei tre punti di cui si discute.

Mirko Rossi: Spiega il meccanismo scelto per una dilazione dei pagamenti delle imposte al fine di evitare troppe sovrapposizioni di scadenze.

Riguardo ai dubbi posti dal Consigliere Cianella sull'art. 7, comma 3, fa presente che trattasi di attestazione che l'ufficio deve fare in base ai criteri dettati dal comma 1 dell'articolo medesimo. In sostanza, quindi, i due commi vanno letti in rapporto di integrazione. Cioè nell'attestazione rilasciata dall'Ufficio devono essere esplicitate tutte le circostanze di cui al comma 1: destinazione d'uso, zona di ubicazione, ecc...-E' ovvio che poi è il PRG a definire o meno la edificabilità di un'area.

E' questo un anno nel quale le decisioni tributarie sono complesse. Qualsiasi decisione si proponga è sottoposta poi ad un'alea di dubbio di effettiva corrispondenza con i fatti. Il gettito reale lo si saprà solo a fine anno. Anche i benefici previsti dal governo per gli EE.LL, a compensazione delle

minori entrate, costituiranno un saldo che avverrà a giugno 2021 sulla base degli incassi effettivi al 31 dicembre 2020. Le scelte che si stanno facendo sono un tentativo in linea del tutto teorica a non creare sovrapposizioni ed eccessiva onerosità per il contribuente. Data la contingenza, qualsiasi decisione risulta opinabile. Si cerca di agire con coscienza, cercando di creare meno problemi possibili ai cittadini. Giudica, infine, improvvida la risoluzione del Mef 5/df-

Cianella M. Cristina: L'espressione di voto della minoranza non vuole essere né di tipo strumentale né ostruzionistico. Abbiamo abbastanza riflettuto sul fatto che la difficoltà oggettiva che vive l'Italia, è una difficoltà che riguarda tutti. Non è che guardiamo l'Amministrazione come il nemico da abbattere. Se l'atteggiamento da intraprendere fosse stato questo, avremmo argomentato in maniera diversa ed in questi 180 gg. nei quali non ci siamo visti avremmo portato avanti istanze in forme e modalità diametralmente opposte. Siamo coscienti che, adesso, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno e, quindi, la nostra è una posizione di proposizione conforme a quello spirito di comunità cui ci siamo appellati durante il periodo dell'emergenza. Che poi deve avere pure un significato concreto nel momento in cui si passa dalle parole ai fatti.

Sindaco: La delibera-base IFEL non è la mano santa per tutti i Comuni. Vi sono Comuni che non l'hanno neppure guardata e la scadenza rimane quella del 16 giugno... (battibecco con Cianella)...Abbiamo detto il perché della scelta della data del 31 agosto per non incorrere in sanzioni anziché quella del 31 ottobre. Avremmo preferito evitare del tutto la data del 16 giugno, ma se lo Stato dice questo non ci possiamo far nulla. Cerchiamo di salvare almeno la quota comunale su tutte le categorie, compresi i D), per la quota comunale.

Correzioni ed emendamenti:

-sull' art. 5, comma 2), occorre operare una correzione, nel senso che la parola "spetta" va sostituita con "spettano".;

-sull'art. 13 occorre correggere la sequenza cronologica dei vari commi, per cui dopo 1,2, e 3, seguono : 4, 5 e 6;

[Seguono votazioni sulla delibera n. 2/2020]

Emendamento sulle aliquote (delibera n. 3/2020):

Nella delibera afferente l' "approvazione delle aliquote per l'imposta municipale propria (IMU)"- Anno 2020" [punto 3) dell'odg], si intende variare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "beni merce"). Essa – prosegue l'oratore- va modificata nel senso che , anziché lo 0,25, deve essere operata la seguente distinzione: 0,13 per le categorie D e 0,18 per tutte le altre categorie". In sostanza- a dire dell'oratore- si ripristinerebbero le aliquote della vecchia TASI;

[Segue votazione]

Emendamento sulla delibera n. 4-2020:

- Riguardo alla proposta di delibera afferente l' "Acconto Imu 2020 Determinazioni" [punto 4) dell'odg], si intende modificare la stessa nel senso di seguito indicato, come elaborato a seguito ed in conseguenza della Risoluzione MEF 5/df dell'8-6-2020:
- "Di modificare la proposta di delibera n. 20 del 29.05.2020 "ACCONTO IMU 2020 DETERMINAZIONI"; precisando :
- -che la quota Imu di competenza statale pari allo 0,76%, relativa agli immobili a destinazione produttiva (fabbricati D) dovrà essere pagata entro il 16 giugno;
- la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 entro il 31 agosto 2020 riguarda esclusivamente la quota di spettanza comunale come da risoluzione MEF n.5/DF."